




DECALOGO DEONTOLOGICO


Codice etico dell'Operatore Olistico



Art. 1. L'Operatore Olistico (da ora O.O.) non è un operatore sanitario e non dà servizi sanitari tanto meno di specializzazione.


Art. 2. L'O.O. si occupa di trattamenti di riequilibrio bioenergetico funzionale basato su tecniche volte al recupero e al mantenimento del benessere psico-fisico nonché al miglioramento della performance.


Art. 3. Il lavoro dell'O.O. è disciplinato dalla legge N. 4 del 2013 sulle "Professioni non regolamentate" e garantisce le competenze dei suoi operatori pubblicando sul sito www.csencorsiolistici.it, l'Albo Tecnici con i titoli acquisiti.

Art. 4. L' O. O.  può esercitare la sua attività lavorativa in qualità di singolo professionista ai sensi della L. 4/2013 (ovviamente aprendo regolare Partita IVA e attenendosi alle prescrizioni previste dalla legge). Le proprie competenze vengono adeguatamente retribuite in relazione al mercato, del territorio in cui opera e previo accordi bilaterali. A sua discrezione può offrire la sua competenza ad associazioni "NO PROFIT" al solo fine di favorire, a livello sociale, lo sviluppo delle arti olistiche orientate alla salute e benessere della collettività.

Art. 5. L' O. O.  vive del suo lavoro. È un uomo/donna dai sani principi e dalla moralità integra. È considerato un professionista dotato di alti valori umani. Le sue consulenze devono sempre essere dignitosamente retribuite. È rispettoso delle leggi e dei regolamenti.

Art. 6. L' O. O.  può svolgere solo ed esclusivamente tecniche e metodologie delle discipline specificate sul Diploma e sul Patentino Nazionale ottenuto dopo aver superato il relativo esame finale. Nessun O. O.  può svolgere la professione olistica senza possedere specifico titolo (Diploma Nazionale e Patentino Tecnico), altresì sarebbe un abusivo.

Art. 7. L' O. O.  che svolga una qualunque specialità olistica senza averne titolo e/o specializzazione, non può operare ed è passibile di denuncia all'autorità competente in quanto abusivo.

Art. 8. L' O. O.  non svilisce mai la categoria svendendosi e/o parlando male di colleghi/clienti ma rispetta il lavoro di tutti, in ossequio alle norme di questo codice.

Art. 9. L' O. O.  rispetta scrupolosamente le leggi sulla privacy. Il  non è responsabile di chi non rispetta codesto codice deontologico.

Art. 10. Chi non rispetta le leggi vigenti e questo codice può essere radiato dall'ente.